



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE

in persona dei Signori Magistrati:

dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente

dott. Vincenzo Picaro Giudice rel.

dott. Fausto Basile Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° **4656/2022** RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 14.9.2022, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





rappresentati e difesi dall'avv. Marco Cassiani per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pesaro, via Castelfidardo n. 82/84,

ATTORI,

nei confronti di

[REDACTED]
giusta procura del 31.8.2018 a rogito del notaio [REDACTED] in persona del procuratore [REDACTED] per procura speciale conferita con atto autentificato dal notaio [REDACTED] del 25.5.2020, rep. n. 21731, racc. n. 10544, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED] per procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED]

CONVENUTA,

avente ad oggetto: Nullità parziale di fideiussioni *omnibus* per violazione dell'art. 2 comma 2 della L. n.287/1990. Risarcimento danni.

Conclusioni per [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED]: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni *omnibus* azionate *ex adverso* nei confronti di [REDACTED], anche quali eredi della Sig.ra [REDACTED], con cui quest'ultimi si sarebbero costituiti garanti della [REDACTED] in violazione dell'art. 2 comma 2 L.n. 287/1990 e ss. modificazioni e determinare, anche in via equitativa, il risarcimento del danno per la violata libertà contrattuale e illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché per le domande, tutte dei [REDACTED], anche in qualità di eredi della Sig.ra [REDACTED], ad essa connessa. In subordine e nel merito, accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia delle fideiussioni *omnibus* azionate *ex adverso* nei confronti di [REDACTED], anche quali eredi della Sig.ra [REDACTED], dichiarare che quest'ultimi nulla sono tenuti a versare in virtù delle fideiussioni per cui è causa. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*”.

[REDACTED]





Conclusioni per la Juliet SPA quale mandataria della [REDACTED] adito, *contrariis reiectis*, così giudicare: Nel merito: res [REDACTED] ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, accertare la validità delle fideiussioni sottoscritte dai sig.ri Stefanelli Sara, Stefanelli Dino e Giorgi Claudia con le quali questi ultimi si sono costituiti garanti della Nautica Stefanelli S.r.l.. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.

FATTO E DIRITTO.

Con ricorso in data 12.11.2020 la [REDACTED] quale procuratrice della [REDACTED] chiedeva al Tribunale di Pesaro l'emissione di decreto ingiuntivo in solido a carico di [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] ed a carico della [REDACTED] quali garanti della [REDACTED], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 71/2015, per la complessiva somma di € 185.662,33, costituente il residuo debito del finanziamento chirografario n.741633132 di originari € 290.000,00 concesso alla [REDACTED] dalla [REDACTED] [REDACTED], oltre interessi e spese.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 873/2020, emesso il 23.11.2020 a carico di [REDACTED] e della [REDACTED] in solido in conformità alla richiesta dal Tribunale di Pesaro, e notificato il 21.12.2020 a [REDACTED] e l'8.1.2021 alla [REDACTED], proponevano tempestiva opposizione davanti al Tribunale di Pesaro [REDACTED] quest'ultimo oltre che in proprio anche in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] ed entrambi anche quali eredi di [REDACTED], che deducevano che l'opposta, che assumeva di essere creditrice per effetto della cessione di crediti in suo favore della [REDACTED], si era limitata a produrre una copia del contratto di finanziamento n. 0979900734901 di originari €290.000,00 concluso il 22.10.2012 dalla [REDACTED] con la [REDACTED] e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB al 27.5.2020 del [REDACTED] senza fornire prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito attraverso un estratto analitico del conto; che vi era un difetto di legittimazione ad agire (*rectius* di titolarità del credito) della [REDACTED] e quindi della sua procuratrice [REDACTED] per la mancata inclusione nell'ambito della cessione in blocco dei crediti effettuata il 20.12.2017 dalla [REDACTED] [REDACTED] in favore della [REDACTED]





del credito derivante dal contratto di finanziamento summenzionato, in quanto l'estratto della cessione in blocco riportato sulla Gazzetta Ufficiale riportava solo i criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti, ma non era dimostrato che il credito in questione rientrasse in tutti i criteri indicati nell'estratto e non era stato depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco, e per di più dalla documentazione prodotta dalla controparte (certificato ex art. 50 del D. Lgs. n. 385 dell'1.9.1993) titolare del credito risultava la [REDACTED] e non la [REDACTED] ed in quanto mai nessuna cessione di credito era stata notificata agli opposenti; che [REDACTED] disconoscevano le proprie sottoscrizioni sulle fideiussioni generiche limitate ad € 705.000,00 a favore della [REDACTED] del 28.6.2006 e su quella di identico contenuto prestata dalla defunta [REDACTED] inviate alla [REDACTED] (incorporata dalla [REDACTED] e prodotte in copia dall'opposta; che quanto alla [REDACTED] era stato prodotto solo l'atto di costituzione d'ipoteca volontaria a garanzia del credito asseritamente vantato dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], dal quale non era desumibile l'esistenza di una fideiussione fino a concorrenza di € 250.450,03 prestata dalla [REDACTED] a favore della [REDACTED] che non era stata prodotta neppure in copia, e del resto nessuna delle lettere di messa in mora che la [REDACTED] aveva indirizzato ai garanti era stata indirizzata alla [REDACTED] che nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni delle fideiussioni fossero risultate autentiche, si trattava comunque di fogli firmati in bianco successivamente compilati da un altro soggetto con l'indicazione del limite di importo delle fideiussioni, per cui si trattava di fideiussioni *omnibus* nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., o comunque nulle per evidente sproporzione del limite fissato rispetto alle attività garantite con sostanziale elusione dell'art. 1938 cod. civ. (in tal senso si richiamava Cass.

n.27005/2008); che in subordine le fideiussioni *omnibus* prestate da [REDACTED] il 28.6.2006 dovevano considerarsi nulle in quanto redatte con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, il che rendeva inequivocabile la violazione della normativa *antitrust*; che nel 2003 la Banca d'Italia nella sua veste di garante della concorrenza tra gli istituti di credito, aveva avviato un'istruttoria per verificare la compatibilità dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposto dall'ABI con la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza; che nel corso dell'istruttoria la Banca d'Italia aveva chiesto un parere all'AGCM, che con provvedimento n. 14251 aveva concluso che lo schema negoziale in esame presentava clausole idonee a restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990; che in base a tale parere la Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2.5.2005 aveva riconosciuto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione *omnibus*) contenevano disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, erano in





contrasto con l'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/1990, mentre le altre disposizioni dello schema contrattuale non erano lesive della concorrenza; che in seguito la Banca d'Italia aveva provveduto ad emendare lo schema contrattuale eliminando le clausole degli articoli 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) e diffondendo il nuovo schema nel sistema bancario; che nelle fideiussioni *omnibus* oggetto di causa del 28.6.2006, limitate ad € 705.000,00, nonostante il provvedimento della Banca d'Italia che ne sanciva l'illegittimità, erano contenute le tre clausole sopra indicate dello schema ABI censurato secondo una prassi applicativa uniforme che continuava ad essere osservata dagli istituti bancari nel 2006; che le fideiussioni *omnibus* oggetto di causa prevedevano al n. 2 che *“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”* al n. 6 che *“I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ. che si intende derogato”* ed al n. 8 che *“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”* ed erano redatte su modelli contrattuali utilizzati sistematicamente; che tali clausole riproducevano quindi alla lettera le condizioni generali contenute nello schema ABI dell'ottobre 2002 che era stato ritenuto restrittivo della concorrenza dalla Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2.5.2005; che tali clausole, che violavano il libero gioco della concorrenza, erano nulle per illiceità dell'oggetto e la nullità si riverberava sull'intero contratto di fideiussione, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 1419 cod. civ. in materia di nullità parziale; che la nullità dell'intera fideiussione *omnibus* contenente le tre clausole censurate dalla Banca d'Italia era stata riconosciuta dall'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 della Corte di Cassazione ed era stata confermata da successive pronunce di legittimità e di merito; che andava quindi dichiarata la nullità totale delle fideiussioni *omnibus* e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto che su di esse era basato; che in subordine l'operatività delle fideiussioni *omnibus* andava esclusa in quanto la banca non aveva osservato i canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, concedendo credito al debitore principale che [REDACTED]za, ignorando il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive della Società Nautica Stefanelli SRL e non dandone mai notizia ai fideiussori (in proposito si richiamava Cass. 15.3.1991 n. 2790), essendo nulla la clausola di deroga pattizia all'art. 1956 cod. civ. con rinuncia preventiva ad eccepire ogni possibile abuso per contrarietà alle norme imperative rappresentate dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ.; che in subordine nell'ipotesi in cui le fideiussioni *omnibus* fossero considerate valide, o fossero considerate nulle solo le clausole dei punti 2, 6 e 8, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato perché l'obbligazione fideiussoria si era estinta dal momento [REDACTED]ce non aveva proposto le necessarie istanze giudiziali contro la debitrice





principale, Nautica S [redacted] i garanti, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ.; che la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA già a dicembre 2015 aveva dichiarato la debitrice principale, Nautica Stefanelli S [redacted] cio del termine ex art. 1186 cod. civ., e del resto l'obbligazione principale della stessa verso la banca doveva ritenersi scaduta al più tardi alla data della dichiarazione di fallimento della Nautica Stefanelli SRL da parte del Tribunale di Pesaro del 23.12.2015 in base al disposto [redacted] on essendo previsto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la banca avrebbe dovuto agire giudizialmente entro sei mesi dal 23.12.2015 nei confronti della Nautica Stefanelli SRL, o dei fideiussori, ma l'istanza di ammissione al passivo del fallimento era stata presentata oltre il termine decadenziale di sei mesi dell'art. 1957 cod. civ. e l'azione necessariamente giudiziale contro i fideiussori era stata esercitata con la richiesta del decreto ingiuntivo al Tribunale di Pesaro in data 12.11.2020; che nel merito le prove del credito erano insufficienti e l'opposta non aveva neppure indicato quali somme fossero state recuperate dal fallimento del debitore principale; che andava quindi respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Per le esposte ragioni gli opposenti concludevano davanti al Tribunale di Pesaro per la revoca, o dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 873/2020 del Tribunale di Pesaro, con dichiarazione di inesistenza, nullità, o inefficacia delle fideiussioni *omnibus* azionate in fase monitoria ed in subordine per l'accertamento che nessuna somma era dovuta da [redacted] [redacted] nei confronti della [redacted].

Si costituiva davanti al Tribunale di Pesaro (proc. n. 316/2021 RG) la [redacted] quale procuratrice della [redacted], che replicava che in fase monitoria aveva prodotto il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, le fideiussioni sottoscritte e mai contestate, le lettere di diffida e l'estratto conto ex art. 50 del TUB, documentazione pienamente idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, che veniva integrata con la produzione dell'estratto conto del quarto trimestre 2012 a riprova dell'erogazione del finanziamento chirografario n. 741633132, del quale gli opposenti dovevano dimostrare la restituzione; che il certificato ex art. 50 del TUB era stato rilasciato dalla [redacted] in qualità di *special servicing* poiché la [redacted] in qualità di acquirente del credito aveva conferito incarico alla [redacted] ed alla [redacted] ai sensi della legge sulla cartolarizzazione di riscuotere i crediti ceduti; che la [redacted] era titolare del credito azionato in fase monitoria in forza del contratto di cessione di credito stipulato con la [redacted] [redacted] il 20.12.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 23.12.2017, parte seconda n. 151, ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 30.4.1999 n.130 e la [redacted] era stata incaricata dalla [redacted] di porre in essere tutte le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati; che l'art. [redacted]





Sentenza n. 19159/2022 pubbl. il 29/12/2022
RG n. 4656/2022

58 del TUB prevedeva come unico presupposto di efficacia della cessione dei crediti in blocco la





pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che produceva gli stessi effetti dell'art. 1264 cod. civ. nei confronti dei debitori ceduti, sostituendosi alla notificazione ad essi della cessione di credito e consentendo ai debitori ceduti di verificare nell'atto pubblico di cessione l'eventuale esclusione dalla cessione del credito nei loro confronti; che il disconoscimento della conformità della copia fotografica, o fotostatica all'originale non impediva al giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (in tal senso Cass. n. 2155/2014; Cass. n. 13425/2014; Cass.

n.16998/2016); che il disconoscimento doveva essere effettuato in modo inequivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile come quelle utilizzate dagli opposenti; che gli opposenti non avevano contestato in alcun modo di avere ricevuto dall'istituto di credito le comunicazioni con le quali erano stati informati dell'intervenuto recesso dagli affidamenti accordati dalla [redacted] alla [redacted] (doc. 9 del fascicolo monitorio) ed avevano atteso la notifica del decreto ingiuntivo per disconoscere le sottoscrizioni delle fideiussioni a loro firma; che il disconoscimento avversario era quindi inammissibile, ma per cautela si chiedeva comunque la verifica delle sottoscrizioni dei fideiussori e si restava disponibili a produrre gli originali delle fideiussioni se richieste; che nell'atto di consenso ad iscrizione ipotecaria del 12.3.2014 a rogito del notaio [redacted], rep. n. 48786, racc. n. 20821, la [redacted] aveva costituito ipoteca volontaria a garanzia del credito vantato dalla [redacted] nei confronti della [redacted] e l'atto riportava in maniera inequivoca un riconoscimento del debito da parte della [redacted] nei confronti della [redacted] per la somma di € 250.450,03 derivante dalla fideiussione prestata a garanzia del contratto di finanziamento di originari € 290.000,00 concesso da tale banca alla [redacted] per cui non potevano esserci dubbi sulla legittimazione passiva della [redacted]; che nessuna prova fornivano gli opposenti del fatto che la banca avesse raccolto i fogli delle fideiussioni non compilati con le sole loro sottoscrizioni e che solo successivamente avesse riempito quei fogli coi loro dati (compreso quello relativo all'importo limite garantito); che in realtà gli stessi fideiussori avevano provveduto a trasmettere alla banca i contratti di fideiussione una volta sottoscritti e non c'era stato alcun riempimento in bianco, come confermato dal fatto che le lettere di messa in mora (doc. 9 del fascicolo monitorio) non erano mai state contestate ed addirittura [redacted] quali fideiussori della [redacted] il 9.2.2016 avevano riconosciuto l'esistenza del rapporto ora contestato e chiesto una soluzione transattiva; che l'eccezione di nullità delle fideiussioni perché riproduttive ai punti 2, 6 ed 8 dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia perché anticoncorrenziale era infondata, in quanto dovendosi tener conto della differenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti (in tal senso si richiamava Cass. sez. un. 19.9.2007 n. 26724), la violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 poteva eventualmente legittimare in caso di intese anticoncorrenziali pretese risarcitorie e non di nullità; che quanto alle sorti dei contratti a





valle dell'intesa anticoncorrenziale, non essendo configurabile una nullità derivata, fattispecie non prevista dall'ordinamento, l'unica tutela accordabile al soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale che avesse allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente era quella risarcitoria (Cass. sez. un. n. 2207/2005); che non esisteva alcun vincolo di dipendenza funzionale, o collegamento negoziale tra le fideiussioni oggetto di causa e l'intesa anticoncorrenziale; che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza emessa dall'Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990 non discendeva automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa con soggetti terzi, che mantenevano la loro validità (in tal senso Cass. 26.9.2019 n. 24044; Cass. 20.6.2011 n. 13486; Cass. 13.2.2009 n. 3640; Cass. 1.6.2003 n. 9384) in quanto un contratto che di per sé non perseguiva una causa illecita, o immeritevole di tutela secondo l'ordinamento, anche se influenzato da un'intesa anticoncorrenziale a monte, rimaneva valido; che in ogni caso gli oppositori non avevano provato alcun intento collusivo in capo alle banche; che il solo fatto che una banca avesse proposto alla clientela un contratto contenente clausole conformi a quelle censurate del modello ABI non era elemento sufficiente a dimostrare in via indiziaria la sussistenza di un'intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano *antitrust* (in tal senso Trib. Milano 15.7.2016 n. 8893); che spettava comunque alla parte che eccepiva la nullità della fideiussione *omnibus* per conformità ad un modello ABI censurato per anticoncorrenzialità ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. dimostrare l'adozione uniforme degli schemi negoziali oggetto di controversia da parte degli istituti di credito quale elemento costitutivo del diritto vantato (in tal senso Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 11904/2014; Cass. n. 7039/2012; App. Milano 6.10.2020 n. 2484); che anche nell'ipotesi in cui fosse invece ritenuta fondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema negoziale ABI censurato per anticoncorrenzialità dalla Banca d'Italia l'invalidità era destinata a colpire solo le clausole dei punti 2, 6 ed 8 in applicazione dei principi sulla nullità parziale dell'art. 1419 comma 2° cod. civ. in quanto anche senza quelle clausole i fideiussori avrebbero manifestato la volontà di conservare gli effetti di quei contratti con una posizione per loro meno gravata, e la banca da parte sua avrebbe preferito mantenere le fideiussioni anche se senza quelle clausole piuttosto che restare con un credito non garantito; che infondata era anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione degli obblighi di buona fede e per violazione degli obblighi di tutela del garante ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., in quanto era onere dei fideiussori fornire la prova che successivamente alla prestazione delle fideiussioni per obbligazioni future il creditore senza la loro autorizzazione avesse fatto credito al terzo con la concessione di un ulteriore finanziamento pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n.5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n.2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005; App. Lecce 27.2.2020 n. 229); che l'art. 5 delle fideiussioni imponeva espressamente al garante di avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello





svolgimento dei [redacted] e [redacted] garanti non si erano uniformati a tale previsione dovevano assumersene la responsabilità in prima persona, tanto più che Stef [redacted] Dino erano soci della Nautica Stefanelli SRL e Giorgi Claudia era stata socia ed amministratrice di tale società, per cui essi erano certamente a conoscenza dell'andamento finanziario della Nautica Stefanelli SRL; che il termine di decadenza di sei mesi dell'art. 1957 cod. civ. poteva essere convenzionalmente derogato e non operava se le parti avevano previsto che la fideiussione si estinguesse solo all'estinguersi del debito garantito (in tal senso Cass. 13.4.2007 n. 8839); che i contratti sottoscritti dagli opposenti potevano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia in quanto prevedevano che i garanti fossero tenuti ad adempiere l'obbligazione del debitore principale non appena il creditore richiedesse l'esecuzione della prestazione e che non potessero sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, per cui non era applicabile il termine di decadenza dell'art. 1957 cod. civ.; che andava concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Per tali ragioni la Juliet SPA quale procuratrice della [redacted] concludeva davanti al Tribunale di Pesaro per il rigetto dell'opposizione, ed in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna di [redacted] al pagamento in suo favore della somma di € 185.662,33 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo.

Con ordinanza riservata del 29.9/1.10.2021 il Tribunale di Pesaro disponeva la separazione delle domande proposte dalla [redacted] come rappresentata nei confronti della [redacted] dalle altre domande, concedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.873/2020 del Tribunale di Pesaro nei confronti della [redacted] e rilevando che per la domanda relativa doveva essere esperito il tentativo di mediazione obbligatorio a pena d'improcedibilità, disponeva la separazione della causa pendente tra [redacted] e la [redacted] inerente alla nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [redacted] e per la prima dichiarava funzionalmente competente per il distretto delle Marche il Tribunale di Roma sezione specializzata per le Imprese ai sensi del D. Lgs. n. 3/2017 attuativo della direttiva 104/2014 UE, mentre per la seconda disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione con efficacia di giudicato della questione di nullità di competenza del Tribunale di Roma sezione specializzata per le Imprese.

Con atto di citazione notificato l'1.12.2021 [redacted] in proprio e quali eredi di [redacted] riassumevano il giudizio davanti al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le Imprese, ripercorrendo i contenuti del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Pesaro e riprendendo le





argomentazioni già esposte a sostegno della nullità totale, o parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990, concludendo nei termini in epigrafe trascritti.





Si costituiva in sede di riassunzione la [REDACTED] quale procuratrice della [REDACTED], che sosteneva che sebbene l'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 sancisse la nullità delle intese anticoncorrenziali, nulla diceva sulle conseguenze civilistiche che essa determinava a carico degli atti negoziali conclusi a valle da parte di soggetti terzi con le imprese partecipanti al presunto cartello (in proposito si richiamava la sentenza del Tribunale di Milano del 27.9.2017 n. 9708 e la sentenza del Tribunale di Napoli dell'1.3.2019 n. 2338); che non c'era alcuna prova nel caso di specie dell'esistenza a monte di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche che avesse determinato la conclusione delle fideiussioni oggetto di causa; che lo stesso provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia aveva riconosciuto che le clausole dei punti 2, 6 e 8 dello schema ABI poi censurato per anticoncorrenzialità non erano di per sé ed anche nella loro combinazione illecite, o anticoncorrenziali, essendo relative a norme derogabili, e che l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in uno schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria e quindi dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme, per cui gravava sulla parte che eccepiva la nullità l'onere di provare l'adozione uniforme da parte degli istituti di credito degli schemi negoziali oggetto di controversia (in tal senso Trib. Milano n. 7796/2016), giacché altrimenti si sarebbe arrivati al paradosso di espungere totalmente dall'ordinamento civilistico le clausole contestate sulla base di un accertamento compiuto nel 2005; che il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate era certamente un elemento costitutivo della pretesa degli oppositori che andava da essi dimostrato (in tal senso Cass. 28.11.2018 n. 30818) ed andava provato il suo perdurare al momento della conclusione delle fideiussioni (in tal senso App. Milano 6.10.2020 n. 2484; Trib. Milano sezione specializzata per le Imprese del 19.1.2022), mentre la semplice applicazione delle clausole censurate di per sé non determinava alcuna nullità delle fideiussioni contenenti tali clausole; che le singole banche ben potevano avere deciso singolarmente di mantenere inalterati i testi contrattuali e ciò era sufficiente ad escludere un profilo di anticoncorrenzialità; che la nullità derivata delle fideiussioni per nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza a monte presupponeva che fossero provati la dipendenza funzionale delle prime dalla seconda, o l'esistenza di un collegamento negoziale tra di esse, che però non sussistevano; che la finalità perseguita dalla normativa *antitrust* di cui alla L. n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato escludeva l'adeguatezza del rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione stipulato a valle, e la nullità per anticoncorrenzialità colpiva le singole clausole conformi al modello ABI e non travolgeva per intero la fideiussione, a meno che non fosse dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, ipotesi quest'ultima ben difficilmente configurabile in quanto il fideiussore a maggior ragione avrebbe prestato la garanzia a condizioni più favorevoli e la banca avrebbe certamente preferito ottenere la fideiussione





anche se con minori garanzie piuttosto che avere un credito totalmente privo di garanzie (Cass. n. 41994/2021).

Per tali ragioni la [REDACTED] quale procuratrice della [REDACTED] concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

Con decreto del 15.7.2022 il Giudice istruttore dott. Giuseppe Russo autorizzava la trattazione scritta dell'udienza di prima trattazione del 14.9.2022.

Sostituito a decorrere dal 17.8.2022 il dott. Giuseppe Russo dal sottoscritto Giudice per scambio dei ruoli, la parte attrice nelle note autorizzate precisava le conclusioni come da atto di riassunzione nei termini in epigrafe trascritti e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. ed il 14.9.2022, essendo la causa di mero diritto e documentale, veniva riservata alla decisione del Collegio, con termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente va riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le Imprese, a pronunciarsi sulle domande riconvenzionali di nullità totale, o in subordine parziale, delle fideiussioni *omnibus* prestate su moduli della [REDACTED] (incorporata dalla [REDACTED] [REDACTED], che a sua volta si assume avere ceduto il credito il 20.12.2017 alla [REDACTED] [REDACTED], il 28.6.2006, fino a concorrenza di € 705.000,00, da [REDACTED] [REDACTED], tutti residenti in [REDACTED], a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie della [REDACTED] di qualunque natura effettuate, o da effettuarsi, da parte della debitrice principale, la [REDACTED], per violazione dell'art. 2 comma 3° della L.n.287/1990, in quanto contenenti ai punti 2, 6 e 8 clausole riproduttive delle clausole corrispondenti dello schema ABI dell'ottobre 2002 censurato come anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, e sulle conseguenti domande di risarcimento danni dei fideiussori per violazione della normativa anticoncorrenziale e di accertamento dell'inesistenza dei debiti dei fideiussori per nullità totale delle fideiussioni, sulla base dell'art. 4 comma 1 ter del D. Lgs. n. 168/2003 e dell'art. 18 comma 1° lettera b) del D. Lgs. n. 3/2017 che ha dato attuazione alla direttiva 104/2014 UE, che riservano la cognizione sulle controversie di cui all'art. 33 comma 2° della L. 10.10.1990 n. 287 ed alla violazione della normativa *antitrust* europea solo alle sezioni specializzate per le Imprese dei Tribunali di Roma, Napoli e Milano (vedi in tal senso Cass. 10.3.2021 n. 6523), ed a quello capitolino anche la competenza per i distretti di Ancona (nel quale rientra il Tribunale di Pesaro competente per il Comune di Fano), Firenze, L'Aquila Perugia, Cagliari e Sassari (sezione distaccata).





Nel merito, va anzitutto escluso che le fideiussioni *omnibus* oggetto di causa possano essere qualificate, come ipotizzato dalla [REDACTED], come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante ed inapplicabilità del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, in quanto negli schemi della [REDACTED] utilizzati dai garanti per prestare la fideiussione non é previsto il pagamento da parte del fideiussore “*a prima richiesta e senza eccezioni?*”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022 n.16636), dal momento che al punto 7 delle fideiussioni in esame é stabilito che “*il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi*” [REDACTED] [REDACTED] previsto che “*nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti di credito*” [REDACTED] in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'*exceptio doli* o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia, ed a ciò va aggiunto che l'obbligazione posta a carico di Giorgi Claudia, Stefanelli Sara e Stefanelli Dino, anche se limitata all'importo di €705.000,00, coincide con quella che doveva essere adempiuta verso la banca dal debitore garantito, la Nautica Stefanelli SRL, poi fallita, e non ha un contenuto diverso dall'obbligazione del debitore principale, come invece avviene nel caso del contratto autonomo di garanzia.

Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa *antitrust* in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche Cass. sez. un. n.2207/2005) partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione *omnibus* da parte del consumatore, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte, ed il contratto di un'impresa col consumatore a valle, sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale, e non a caso l'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 riconosce che “*le intese vietate sono nulle ad ogni effetto*” e non si limita a prevedere la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altra parte la legge *antitrust* detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato ed in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 2207/2005). Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa





anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione *omnibus*) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quanto al tipo di nullità che ne discende, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa *antitrust* dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della Corte di Cassazione del 12.12.2017 richiamata dagli oppositori), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa *antitrust* da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass.

26.9.2019 n.24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.

Occorre a questo punto esaminare le fideiussioni *omnibus*, tra loro di contenuto identico e standardizzato per l'avvenuto utilizzo di moduli predisposti dalla Banca Toscana SPA per regolare in modo uniforme i propri rapporti coi clienti, prestate da [REDACTED] il 28.6.2006, e quindi poco tempo dopo la fine del periodo (2002-2005) di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni *omnibus* da parte della Banca d'Italia sfociato poi, previa acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005 col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori.

Ebbene le clausole dei punti 2, 6 ed 8 delle fideiussioni *omnibus* in esame sono testualmente identiche a quelle che ai numeri corrispondenti facevano parte del modello di fideiussione *omnibus* adottato





nell'ottobre 2002 dall'ABI e censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia.

Si legge infatti al punto 2 delle fideiussioni *omnibus* del 28.6.2006 prestate da [REDACTED] su modulo della [REDACTED], poi incorporata dalla [REDACTED] fino a concorrenza di € 705.000,00, che “*Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo*”, al punto 6 che “*I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato*” ed al punto 8 che “*Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate*”.

Gli altri punti delle fideiussioni *omnibus* in esame, pur divergendo a volte lievemente nel testo rispetto allo schema ABI dell'ottobre 2002 censurato per anticoncorrenzialità dalla Banca d'Italia, non contengono modifiche sostanziali significative rispetto a quello schema, che siano idonee a dimostrare un effettivo scostamento della [REDACTED] dallo schema anticoncorrenziale.

Pertanto tenendo conto dell'identità testuale dei punti 2, 6 ed 8 delle fideiussioni *omnibus* in esame rispetto ai corrispondenti punti dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, del poco tempo trascorso tra la sottoscrizione delle suddette fideiussioni e la fine del periodo oggetto di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza (2005) e della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni *omnibus* esaminate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale, si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra le clausole 2, 6 ed 8 di dette fideiussioni e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla Banca d'Italia, connessione servita alla [REDACTED] ed alle sue aventi causa per attuare in concreto l'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle suindicate clausole.

In applicazione dell'art. 1419 comma 2° cod. civ., tuttavia, si deve ritenere che anche senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8, [REDACTED] avrebbero egualmente prestato la fideiussione *omnibus* fino a concorrenza di € 705.000,00 a favore della [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni presenti e future derivanti alla [REDACTED] nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua avrebbe accettato le fideiussioni *omnibus* anche senza quelle clausole. Per un verso infatti [REDACTED] quando hanno prestato le fideiussioni *omnibus*





o tutti soci della Nautica Stefanelli SRL ed avevano quindi interesse a prestare le garanzie per consentire alla società da loro partecipata di ottenere il finanziamento banca [REDACTED] comunque se hanno prestato le fideiussioni *omnibus* con le penalizzanti clausole dei punti 2, 6 e 8 dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione le avrebbero prestate per lo stesso importo limite di € 705.00,00 ciascuno senza quelle clausole, e per altro verso la Banca Toscana SPA, incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, certamente avrebbe preferito ottenere le fideiussioni *omnibus* fino a concorrenza di € 705.000,00 senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8 piuttosto che non ottenere alcuna fideiussione *omnibus* a garanzia della restituzione del finanziamento di € 290.000,00 concesso alla Nautica Stefanelli SRL. Ne deriva che, seppure depurate dalle clausole dei punti 2, 6 ed 8, le fideiussioni *omnibus* prestate il 28.6.2006 da Giorgi Claudia, Stefanelli Sara e Stefanelli Dino a favore della Banca Toscana SPA, poi incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, che si assume aver ceduto il suo credito alla Siena NPL 2018 SRL, hanno conservato la loro validità e che va rigettata la domanda degli attori di accertamento della loro nullità totale e della conseguente inesistenza del loro debito nei confronti della Siena NPL 2018 SRL derivante da tale nullità.

Inammissibile é invece in questa sede la domanda degli attori di accertamento dell'inesistenza del credito della [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] a seguito della nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* dichiarata, che presuppone la valutazione del verificarsi o meno della decadenza ex art. 1957 cod. civ., riservata alla competenza del Tribunale di Pesaro, giudice funzionalmente competente per l'opposizione a decreto ingiuntivo attualmente sospesa per pregiudizialità e non rientrante nella competenza per materia del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le Imprese.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per la violata libertà contrattuale e illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia avanzata da [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED], si ritiene che, una volta eliminate con effetto retroattivo attraverso la dichiarazione di nullità parziale le clausole anticoncorrenziali dei punti 2, 6 ed 8 delle fideiussioni *omnibus* prestate da [REDACTED] il 28.6.2006, il pregiudizio che i

predetti avrebbero potuto subire sia stato totalmente eliminato, non avendo le clausole residue rimaste valide carattere anticoncorrenziale secondo quanto ritenuto dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005 e dovendo il giudizio del Tribunale di Pesaro sospeso essere deciso prescindendo dal contenuto delle clausole dichiarate nulle, e quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia la richiesta di risarcimento danni, in questa sede fondata da [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] sulla presunta inesistenza del credito per nullità totale delle fideiussioni *omnibus* prestate dev'essere respinta, mentre spetterà al Tribunale di Pesaro in sede di riassunzione del





giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attualmente sospeso valutare se tale segnalazione sia avvenuta illecitamente o lecitamente in relazione alla negazione, o al riconoscimento del credito verso i suddetti fideiussori azionato in sede monitoria.

La reciproca soccombenza delle parti e la sopravvenienza della sentenza del 30.12.2021 n. 41994 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, con consolidamento dell'orientamento sulla nullità parziale e non totale dei contratti a valle delle intese anticoncorrenziali, rispetto all'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Pesaro, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.





Sentenza n. 19159/2022 pubbl. il 29/12/2022
RG n. 4656/2022

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma sezione specializzata per le Imprese, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] con atto di citazione in riassunzione notificato alla [REDACTED] quale procuratrice della [REDACTED] l'1.12.2021, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:





- Accerta e dichiara la nullità delle clausole dei punti 2, 6 e 8 delle fideiussioni *omnibus* prestate il 28.6.2006 a beneficio della [redacted] fino a concorrenza di € 705.000,00 da [redacted] a favore della [redacted] poi incorporata dalla [redacted] S.P.A., che ha ceduto il credito alla [redacted], respingendo la domanda di nullità totale delle fideiussioni medesime avanzata in via principale da [redacted] e respingendo le domande consequenziali di risarcimento danni per la violata libertà contrattuale e illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e di accertamento dell'inesistenza del debito dei fideiussori verso la [redacted] per nullità totale delle fideiussioni *omnibus*;
- Dichiara inammissibile in questa sede la domanda di [redacted] in proprio e quali eredi di [redacted] di accertamento dell'inesistenza del credito della [redacted] nei loro confronti conseguente alla nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* prestate ed alla decadenza ex art. 1957 cod. civ.;
- Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.12.2022

Il Giudice estensore

digitalmente

dott.ssa Claudia Pedrelli

Il Presidente

firmato digitalmente

firmato

dott. Vincenzo Picaro

